

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 novembre 1996

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZ. PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA - TEL. 51681

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli recanti, uno la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II: Atti di interesse regionale (Atti della Comunità Economica Europea, dello Stato, ecc.); l'altro la Parte III (Avvisi e concorsi)

PREZZI E PUNTI DI VENDITA: Un fascicolo di parte I e II L. 2.000; un fascicolo di parte III L. 2.000; supplemento L. 2.000. I fascicoli sono in vendita presso le seguenti librerie: ROMA - Libreria delle Sette Chiese, via delle Sette Chiese, 158, tel. 5134705; Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, tel. 85081; Agenzia I.P.Z.S., via Cavour n. 102, tel. 4814910; Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A, tel. 6794062; LATINA - Linea Ufficio S.a.s., via Umberto I n. 58/60, tel. 0773/692826; RIETI - Libreria Moderna di Spadoni Virgilio, via Garibaldi n. 272, tel. 0746/204370; VITERBO - AR S.a.s di Massi Rossana e C., Palazzo Uffici Finanziari, Località Pietrære, tel. 0761/305956; TIVOLI (RM) - Cartolibreria Mannelli, viale Mannelli, 10, tel. 0774/317004

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Il costo dell'abbonamento annuale per le Parti I e II è di L. 150.000; per la Parte III, di L. 60.000. L'importo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento al Bollettino Ufficiale e deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore non si può garantire l'invio dei fascicoli arretrati se non disponibili. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti all'ufficio Bollettino Ufficiale entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione.

INSERZIONI: Il testo dattiloscritto degli atti da pubblicare, redatto in duplice copia di cui una su carta legale, salvo le eccezioni di legge, e l'altra su carta uso bollo, deve pervenire all'ufficio Bollettino Ufficiale almeno 15 giorni prima della data di pubblicazione del fascicolo per il quale si chiede l'inserzione, unitamente all'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento al Bollettino Ufficiale dell'importo della inserzione calcolato in ragione di L. 2.000 + IVA (19%) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto.

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995, n. 3045.

Approvazione del regolamento di attuazione del Parco regionale urbano Pineto, con modificazioni ed integrazioni legge regionale 46/77 e legge regionale 21/87 Pag. 3

Deliberazione del consiglio comunale di Roma 18 luglio 1996, n. 151, concernente: «Presenza d'atto delle modificazioni ed integrazioni al provvedimento del consiglio comunale n. 53 del 19 febbraio 1991 introdotte dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale n. 3045 dell'11 aprile 1995 e riadozione del regolamento di attuazione del Parco regionale urbano del Pineto» Pag. 7

Regolamento di attuazione del Parco regionale urbano di Aguzzano. (Approvato con accordo di programma, conclusosi in data 9 marzo 1995 tra il Ministero dei beni culturali ed ambientali, la Regione Lazio ed il comune di Roma, di cui all'ordinanza del sindaco di Roma 15 maggio 1995, n. 277, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 19 del 19 luglio 1995, parte prima).

Pag. 11

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995, n. 3045.

Approvazione del regolamento di attuazione del Parco regionale urbano Pineto, con modificazioni ed integrazioni legge regionale 46/77 e legge regionale 21/87.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40;

Vista la legge regionale 26 novembre 1977, n. 46, ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;

Vista la legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21, che istituisce il Parco regionale urbano «Pineto»;

Visti, in particolare, l'art. 4 della sopracitata legge regionale 21/87 che affida la gestione del parco al comune di Roma, e gli articoli 5 e 6 della medesima legge che stabiliscono modalità e procedure per la predisposizione del regolamento di attuazione del Parco in oggetto;

Considerato che il comune di Roma ha seguito le procedure previste dalle leggi di riferimento per l'adozione del regolamento in questione, contestualmente al piano di assetto e relativo programma di attuazione, così come risulta dagli atti allegati alla presente deliberazione;

Viste, in particolare, le deliberazioni del consiglio municipale n. 53 (allegato n. 1) e n. 54 (allegato n. 2), del 19 febbraio 1991, con cui il comune di Roma adotta in via definitiva gli strumenti di attuazione di cui ai punti precedenti;

Visto lo schema di regolamento di attuazione (allegato n. 3), trasmesso alla Regione Lazio a seguito della adozione di cui al punto precedente;

Considerato che l'art. 9 della citata legge regionale 46/77 stabilisce che il regolamento di attuazione dei parchi e delle riserve sia approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione del regolamento di attuazione del parco regionale Pineto sia per consentire una più adeguata tutela del territorio, sia per attuare programmi di vario genere indispensabili alla definitiva attivazione del parco, anche in considerazione del fatto che il regolamento in questione è connesso al piano di assetto e relativo programma di attuazione del parco medesimo, anch'essi in corso di approvazione;

Considerato che le osservazioni formulate dal C.T.C.R. per il territorio e l'urbanistica non hanno introdotto modifiche sostanziali al testo adottato dal comune di Roma;

Considerato che l'ufficio regionale competente ha proceduto all'istruttoria del piano determinando che il piano medesimo e il regolamento di attuazione siano nel loro insieme meritevoli di approvazione perché rispondenti a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 46/77 nonché agli articoli 5 e 6 della legge regionale 21/87;

Ritenuto tuttavia di dover apportare modifiche ed integrazioni non sostanziali alla proposta di regolamento di attuazione al fine di conferire allo stesso una migliore rispondenza alle esigenze di tutela e valorizzazione del territorio del parco;

Ritenuto pertanto di dover approvare, con le modifiche ed integrazioni precedentemente richiamate, la proposta di regolamento di attuazione;

Visto il parere della commissione consiliare espresso in data 2 marzo 1995;

all'unanimità

Delibera:

di approvare il regolamento di attuazione del Parco del Pineto di cui all'allegato n. 3, che forma parte integrante della presente deliberazione, con le modifiche e le integrazioni di seguito descritte:

«Art. 2. Afflusso e circolazione del pubblico negli ambiti di tutela:

viene aggiunto il seguente comma: «la circolazione e la sosta con mezzi a motore all'interno del territorio del parco è vietata. È consentita solamente ai mezzi di servizio del parco e per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto. La circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati deve avvenire, salvo che in caso di emergenze, sulla viabilità e sulle aree a questo scopo adibite. È altresì consentito l'accesso e la sosta ai veicoli dotati dello «speciale contrassegno» per le persone disabili. Speciali autorizzazioni possono essere riasciate in casi di comprovata necessità»;

viene aggiunto il seguente comma: «il territorio del parco rimane aperto dall'alba al tramonto e all'apertura e chiusura degli accessi del parco provvede il personale del parco». L'ente gestore del parco potrà stabilire, con idoneo e specifico provvedimento, sia la temporanea e parziale chiusura del parco alla fruizione pubblica, sia il pagamento di un biglietto per la fruizione delle strutture del parco»;

tra gli interventi previsti in aree di riserva integrale sono escluse «le opere di forestazione e le visite guidate a scopi culturali e didattici»;

tra gli interventi previsti in aree di riserva orientata sono escluse la realizzazione di «filari di alberi lungo i sentieri e la creazione di barriere vegetali».

Art. 3. Regime delle acque:

dopo «...o la creazione di piccoli invasivi...» viene aggiunta la seguente frase: «o la loro eliminazione».

Art. 4. Tutela dell'ambiente:

dopo le parole «agricoltura e orticoltura», viene aggiunta la seguente frase: «se non praticate con tecniche biologiche»;

dopo la parola maneggio viene eliminata la seguente frase: «se non espressamente autorizzato dall'ente gestore». La circolazione a cavallo lungo i percorsi pedonali, potrà eccezionalmente essere autorizzata dall'ente gestore;

dopo la parola «campeggio», viene aggiunta la seguente frase: «ed insediamenti di qualsiasi tipo, anche temporanei a meno che non siano funzionali ad attività del parco e solo dietro specifica autorizzazione»;

Art. 5. Tutela della fauna:

al primo comma viene aggiunta la seguente frase: «nonché l'asportazione di nidi e il danneggiamento di tane»;

il penultimo comma viene così modificato: «l'introduzione di cani è consentita nelle aree previste dal piano di assetto, purché condotti al guinzaglio». Tali aree devono essere rappresentate sulla cartografia allegata al piano;

all'ultimo comma viene aggiunta la seguente frase: «secondo le procedure vigenti, comprese quelle previste dalla legge regionale 63/88».

Art. 6. Tutela della flora:

dopo le parole «...è fatto divieto di raccolta...» viene aggiunta la seguente parola: «e danneggiamento». Alla fine dell'articolo viene aggiunta la seguente frase: «All'interno del parco si applicano le disposizioni della legge regionale 58/89: in particolare, la raccolta della cicoria selvatica e dei semi di finocchio selvatico è consentita nella misura prevista dalla citata legge regionale 58/89 rispettivamente per i lamponi e per le bacche di ginepro».

Art. 10. Sanzioni:

dopo le parole «...al piano di assetto», viene aggiunta la seguente frase: «salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero una violazione per la quale sia prevista da altra norma di legge»;

l'articolazione e gli importi delle sanzioni pecuniarie vengono così modificati:

accesso non autorizzato alle riserve integrali, L. 300.000 - 2.000.000;

circolazione al di fuori delle aree consentite (viabilità, sentieri ed aree di fruizione pubblica), L. 200.000 - 300.000;

accesso al parco al di fuori dell'orario consentito, L. 300.000 - 2.000.000;

svolgimento di manifestazioni non autorizzate, L. 300.000 - 2.000.000;

accesso al parco con auto o moto, L. 350.000 - 2.000.000;

superamento del limite di velocità di Km/h sulle strade carrabili, L. 200.000 - 300.000;

esecuzioni di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione non previste nel piano, L. 3.000.000 - 20.000.000;

apertura di cave, L. 300.000 - 2.000.000;

modificazione del regime delle acque, L. 300.000 - 2.000.000;

inquinamento dei corsi d'acqua e del suolo, L. 300.000 - 2.000.000;

abbandono rifiuti, L. 200.000 - 300.000;

attività di discarica abusiva, L. 300.000 - 2.000.000;

accensione fuochi o bruciatura di stoppie, L. 300.000 - 2.000.000;

danneggiamento o raccolta di vegetali o parte di essi, L. 100.000 - 500.000;

messa a dimora di specie vegetali non autoctone, L. 300.000 - 2.000.000;

uccisione, cattura, danneggiamento di animali, nidi, tane ed uova, L. 300.000 - 2.000.000;

introduzione di lacci, fionde, tagliole e bocconi avvelenati, L. 300.000 - 2.000.000;

introduzione e liberazione di specie animali non autoctone, L. 300.000 - 2.000.000;

introduzione da parte di non addetti ai lavori di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo, L. 300.000 - 2.000.000;

pascolo non autorizzato, L. 300.000 - 2.000.000;

introduzione ed utilizzazione cavalli, L. 300.000 - 2.000.000;

introduzione cani al di fuori delle aree specificamente destinate, L. 200.000 - 300.000;

attività sportive al di fuori delle aree specificamente destinate, L. 200.000 - 300.000;

attendamenti ed insediamenti di qualsiasi genere non autorizzati, L. 300.000 - 2.000.000;

danneggiamento in qualsiasi modo delle strutture del parco, L. 300.000 - 2.000.000;

svolgimento in qualsiasi modo di attività pubblicitarie, L. 300.000 - 2.000.000;

disturbo della quiete del parco arrecato in qualsiasi modo, L. 300.000 - 2.000.000.

Art. 11. Funzioni di gestione, amministrazione e sorveglianza:

al primo comma viene aggiunta la seguente frase: «attraverso personale proprio del comune di Roma ovvero di personale incaricato da parte del comune medesimo»;

l'ultimo comma viene così modificato: La sede dell'ufficio tecnico del parco, è presso la XIX circoscrizione, come prescritto dall'art. 4 della legge regionale 21/87. La destinazione d'uso delle aree e dei manufatti all'interno del parco deve essere vincolata alle attività del parco medesimo.

In particolare i due casali Torlonia devono essere destinati a «Centro visite ed attività culturali e didattiche del parco».

Di trasmettere al comune di Roma il testo del regolamento di attuazione del Parco urbano Pineto, che lo dovrà riadottare entro sei mesi dalla esecutività della presente deliberazione.

La presente deliberazione è soggetta a controllo a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 28 aprile 1995, verbale 1201/11.

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PARCO REGIONALE URBANO «PINETO»

Art. 1: Contenuti generali.

Art. 2: Afflusso e circolazione del pubblico negli ambiti di tutela.

Art. 3: Regime delle acque.

Art. 4: Tutela dell'ambiente.

Art. 5: Tutela della fauna.

Art. 6: Tutela della flora.

Art. 7: Norme di comportamento.

Art. 8: Riprese foto-cinematografiche.

Art. 9: Manufatti edilizi esistenti e preesistenti di interesse storico-ambientale.

Art. 10: Sanzioni.

Art. 11: Funzioni di gestione, amministrazione e sorveglianza.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PARCO REGIONALE URBANO «PINETO»

Art. 1.

Contenuti generali

Il presente regolamento di attuazione è stato predisposto dal comune di Roma, ente gestore del parco regionale urbano Pineto, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977 e degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 21 del 23 febbraio 1987 istitutiva del parco. Le norme in esso contenute si ispirano alle direttive dettate dalle leggi sopra citate e dalle leggi nazionali in materia, tenendo conto delle caratteristiche ambientali del territorio e delle finalità istitutive del parco. Le suddette norme disciplinano le attività e la fruizione dell'ambiente naturale e dei beni culturali all'interno del perimetro del parco.

Art. 2.

Afflusso e circolazione del pubblico negli ambiti di tutela

Il territorio del parco regionale urbano «Pineto» è classificato in tre ambiti di differente tutela, indicati con le lettere A, B, C nella planimetria allegata.

A: zone di «riserva integrale», delimitate da recinzione e da tabelle perimetrali recanti la dicitura «Regione Lazio - Comune di Roma - Parco Regionale urbano «Pineto - Zona di riserva integrale - Divieto di Accesso». Nelle zone di riserva integrale l'ambiente è conservato nella sua integrità ed in esso non è consentito alcun intervento modificativo dell'assetto naturale ad eccezione delle opere di forestazione atte a conservare il patrimonio boschivo esistente. Sono consentite attività di studio e ricerca che dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

Sono altresì consentite visite guidate a scopi culturali e didattici che dovranno essere preventivamente autorizzate secondo il calendario predisposto dall'ente gestore in relazione all'attività del Centro Naturalistico Didattico di cui al successivo art. 13.

B: zone di «riserva orientata» dove sono consentiti esclusivamente interventi volti al restauro ed alla ricostruzione di ambienti alterati o degradati. Sono pertanto consentite tutte le opere di miglioramento quali: trasformazioni dei pascoli cespugliati in aree boscate, la trasformazione dei boschi cedui in fustaie, il potenziamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi, le piantumazioni di filari alberati lungo i sentieri, la ricostituzione della continuità del manto vegetale naturale spontaneo delle pendici acclivi mediante il rimboschimento delle parti nude ed il rafforzamento delle parti a debole copertura. La realizzazione dei suddetti interventi è subordinata alla approvazione da parte dell'ente gestore, nel rispetto dei programmi di intervento unitari di cui alle Norme Tecniche art. 13 del Piano di Assetto Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

L'uso di tali zone, delimitate da opportune barriere vegetali e individuate da apposite tabelle recanti la dicitura «Regione Lazio - Comune di Roma - Parco Regionale Urbano Pineto - Zona di Riserva Orientata - Uso Regolamentato», è soggetto a limitazioni e controlli da parte dell'ente gestore. I sentieri natura compresi all'interno delle zone di tutela orientata sono organizzati con tabelle, pannelli didattici, torrette di osservazione, appostamenti per la osservazione della fauna secondo le tipologie in uso nei parchi regionali.

C: aree di fruizione pubblica destinate a fini didattici, culturali, educativi, turistici-sportivi e ricreativi-sportivi con le relative attrezzature: punti di sosta, pic-nic, percorsi sportivi e pedonali segnalati, parcheggi a servizio del parco ed altre attrezzature non in contrasto con i fini istituzionali del parco. Le aree di tipo C hanno l'accesso libero durante le ore diurne.

Art. 3.

Regime delle acque

All'interno del parco è vietato modificare il regime delle acque superficiali nonché l'andamento della portata ed il corso naturale dei fossi.

Gli interventi volti a regolare il regime ed il corso delle acque o la creazione di piccoli invasi, sono subordinati alla approvazione da parte dell'ente gestore nel rispetto del programma di intervento unitario di cui all'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto e sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 4.

Tutela dell'ambiente

Sull'intero territorio del parco, oltre a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, sono vietate le seguenti attività:

scarico di rifiuti di qualsiasi natura;

scarico di liquidi di qualsiasi natura nei fossi;

circolazione dei mezzi meccanici, eccettuati quelli autorizzati dall'ente gestore del parco per la vigilanza, il soccorso e gli interventi tecnici scientifici, che non dovranno comunque superare la velocità di 30 Km/h;

sbancamenti di qualsiasi tipo se non espressamente privisti dal Piano di Assetto e dai Piani Attuativi;

apertura e sfruttamento di cave;

bruciatura di stoppie se non specificatamente autorizzata dall'ente gestore;

accensione di fuochi e uso di fornelli o di materiali combustibili in genere se non nelle aree appositamente attrezzate;

trasformazione o asportazione di siepi e filari già esistenti e trasformazione di preesistente copertura vegetale arborea e/o arbustiva se non autorizzata espressamente dall'ente gestore, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;

realizzazione di recinti in rete metallica, in legno, in muratura o altri materiali non espressamente autorizzati dall'ente gestore;

utilizzo di fitofarmaci e fertilizzanti chimici;

pascolo di qualsiasi tipo, se non espressamente autorizzato dall'ente gestore per fini didattici;

agricoltura e orticoltura;

maneggio, se non espressamente autorizzato dall'ente gestore;

manifestazioni o iniziative di tipo automobilistico;

manifestazioni di tipo artistico-culturale qualora non espressamente autorizzate dall'ente gestore nonché circhi equestri viaggianti, luna park o attività similari;

commercio ambulante di qualsiasi tipo;

pubblicità di qualsiasi tipo anche sul perimetro del parco;

campeggio di qualsiasi tipo.

Fatte salve ulteriori sanzioni previste dal regolamento all'art. 12, è fatto obbligo ai trasgressori di mettere in ripristino a loro spese quanto manomesso ed alterato.

Art. 5.

Tutela della fauna

Qualsiasi forma di caccia e pesca è vietata all'interno del territorio del parco, intendendosi il divieto esteso a tutte le specie presenti protette e non da leggi e normative vigenti in materia.

L'introduzione nel territorio del parco di specie animali e la cattura delle specie animali selvatiche presenti possono essere autorizzate ai soli fini didattici, di ricerca scientifica o di gestione del parco sulla base del programma di intervento unitario di cui all'art. 13 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

È vietato recare disturbo agli animali presenti.

È vietata altresì l'introduzione nel territorio del parco di armi da caccia di qualsiasi tipo, incluse fionde, lacci, tagliole, bocconi avvelenati e la cattura di uova o animali nel nido.

L'introduzione di cani è consentita limitatamente alle aree di fruizione pubblica purché condotti al guinzaglio e muniti di museruola.

Gli animali di qualsiasi specie o razza smarriti nel parco devono essere segnalati all'ente gestore che provvederà al loro recupero e alla loro riconsegna.

Art. 6.

Tutela della flora

In tutto il territorio del parco è fatto divieto di raccolta ed estirpazione di qualsiasi specie vegetale compresa la raccolta di funghi e il taglio di legnami, fatte salve le esigenze di normale conduzione del parco da parte dell'ente gestore e gli interventi volti al restauro ambientale nelle zone secondo quanto indicato dal Piano di Assetto e conseguenti programmi di intervento e Piani attuativi.

Art. 7.

Norme di comportamento

Chiunque visita il parco è obbligato al rispetto della natura in tutti i suoi molteplici aspetti: geologici, vegetazionali, faunistici e geomorfologici.

In particolare, è fatto divieto:

di introdurre oggetti o materiali suscettibili di accendere fuochi;

di produrre schiamazzi, suoni o rumori molesti, o introdurre apparecchi radio o televisivi ed ogni altro genere di strumenti rumorosi;

di introdurre cani sprovvisti dell'apposita piastrina di riconoscimento del comune di provenienza;

di sostare per eventuali pic-nic al di fuori degli spazi appositamente predisposti;

di allontanarsi dagli itinerari predisposti e trasgredire le indicazioni della segnaletica e del personale del parco;

di abbandonare nelle acque o sul terreno oggetti e rifiuti di qualsiasi genere;

di svolgere qualsiasi attività a scopo pubblicitario;

di danneggiare con scritte, vernici o corpi abrasivi o contundenti le piante o altri oggetti naturali o le strutture al servizio del pubblico;

di lanciare oggetti di qualsiasi tipo ed in particolare di usare fuochi artificiali;

di asportare e danneggiare le attrezzature al servizio del pubblico e la tabellazione.

Art. 8.

Riprese foto-cinematografiche

Nel territorio del parco sono consentite a titolo gratuito riprese foto-cinematografiche a scopo amatoriale. Sono altresì consentite riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti, previa autorizzazione dell'ente gestore alle condizioni da esso di volta in volta stabilite.

L'ente gestore metterà a disposizione della «produzione» il personale del parco che guiderà gli operatori per il tempo necessario ad effettuare le riprese.

Il personale del parco incaricato potrà dare luogo alla interruzione delle riprese cinematografiche qualora risultassero dannose alla tutela dell'ambiente.

Art. 9.

Manufatti edilizi esistenti e preesistenti di interesse storico-ambientale

Per gli edifici esistenti all'interno del parco, secondo quanto previsto dall'art. 12 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto, sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere interne. Per quanto riguarda le opere esterne, quali la sistemazione dei giardini e di spazi di pertinenza di tali edifici, la realizzazione di eventuali recinzioni e la messa a dimora di nuove alberature dovranno essere oggetto di apposito progetto di ambientamento da sottoporre all'approvazione dell'ente gestore.

L'ente gestore, di concerto con le competenti autorità ed il comitato tecnico-scientifico, promuove la valorizzazione delle preesistenze del parco.

Art. 10.

Sanzioni

La violazione alla legge istitutiva del parco regionale urbano «Pineto» e alle norme stabilite dal presente regolamento di attuazione e al piano di assetto sono punite con sanzione amministrativa minima di L. 200.000 e massima di L. 2.000.000. La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

Pe le violazioni di seguito indicate:

- modificazione regime delle acque, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- accensione fuochi, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- mancata segnalazione incendio, L. 200.000 - L. 1.000.000;
- bruciatura stoppie anche a distanza dai boschi, L. 1.000.000 - L. 2.000.000;
- danneggiamento vegetazione, L. 200.000 - L. 2.000.000;
- raccolta fiori, radici e funghi, L. 200.000 - L. 1.000.000;
- cattura, uccisione fauna, nidi, larve, uova con o senza trappola, L. 200.000 - L. 2.000.000;
- raccolta insetti, L. 200.000 - L. 500.000;
- introduzione cani, L. 200.000 - L. 1.000.000;
- utilizzazione cavalli, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- introduzione specie non autoctone, L. 200.000 - L. 1.000.000;
- disturbo della quiete con rumori, L. 200.000 - L. 2.000.000;
- introduzione di armi, L. 1.000.000 - L. 2.000.000;
- attraversamento con pascoli, L. 1.000.000 - L. 2.000.000;
- pascolo, L. 3.000.000 - L. 2.000.000;
- attendamenti e soste, L. 200.000 - L. 2.000.000;
- ingresso con auto (fuori strada e non), L. 500.000 - L. 2.000.000;
- ingresso con moto (fuori strada e non), L. 500.000 - L. 2.000.000;
- limite di velocità superiore a 30 Km/h, L. 500.000 - L. 1.000.000;
- manifestazioni non autorizzate, L. 1.000.000 - L. 2.000.000;
- attività sportive al di fuori dei campi esistenti, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- abbandono rifiuti, L. 200.000 - L. 1.000.000;
- attività di discarica abusiva, L. 1.000.000 - L. 2.000.000;
- inquinamento fossi e corsi d'acqua, L. 1.000.000 - L. 2.000.000;
- accesso alle riserve integrali, L. 200.000 - L. 1.000.000;
- accesso nelle ore notturne, L. 500.000 - L. 2.000.000.

Art. 11.

Funzioni di gestione, amministrazione e sorveglianza

Le funzioni di gestione, amministrazione e sorveglianza degli interventi ed attività necessari per il conseguimento dei fini istituzionali del parco sono attribuite ad un apposito ufficio tecnico-amministrativo (secondo il disposto dell'art. 4, legge regionale 21/87).

L'ufficio preposto al parco provvede anche attraverso convenzioni dell'ente gestore con qualificati enti e associazioni ambientaliste, a:

- redazioni dei piani gestionali annuali sul complesso del parco;
- attività di sorveglianza;
- attività di manutenzione;
- attività didattiche ed informative;
- attività di controllo ed autorizzazione.

Tale ufficio si avvarrà della consulenza del comitato tecnico-scientifico e predisporrà ogni anno una relazione sullo stato e la gestione del parco che sarà trasmessa al comitato stesso.

La sede è prevista all'interno del parco, nei casali già esistenti, dove dovrà essere localizzato anche il Centro naturalistico didattico.

Deliberazione del consiglio comunale 18 luglio 1996, n. 151, concernente: «Preso d'atto delle modificazioni ed integrazioni al provvedimento del consiglio comunale n. 53 del 19 febbraio 1991 introdotte dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale n. 3045 dell'11 aprile 1995 e riadozione del regolamento di attuazione del Parco regionale urbano del Pineto.

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio comunale 18 luglio 1996, verbale n. 57

(Omissis).

133^a Proposta (Dec. della G. C. del 7 giugno 1996, n. 116)

Preso d'atto delle modificazioni ed integrazioni al provvedimento del Consiglio comunale n. 53 del 19 febbraio 1991 introdotte dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale n. 3045 dell'11 aprile 1995 e riadozione del regolamento di attuazione del Parco regionale urbano del Pineto.

Premesso:

che con legge Regione Lazio n. 21 del 23 febbraio 1987 è stato istituito il Parco regionale urbano Pineto;

che ai sensi del disposto dell'art. 4 di detta legge, la gestione del Parco è affidata al comune di Roma;

che in base alla suddetta legge, ai sensi del disposto dell'art. 5 compete al comune di Roma, in qualità di Ente gestore, predisporre ed adottare in collaborazione con l'Ufficio Regionale per i parchi e le riserve naturali il piano di assetto del parco ed il relativo regolamento di attuazione;

che pertanto, con deliberazione giunta municipale n. 7334 del 25 novembre 1987 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, formato da tecnici degli Uffici comunali competenti, coordinato dall'Ufficio Tutela Ambiente per la predisposizione del Piano di Assetto e del relativo Regolamento di Attuazione del Parco suddetto;

che con deliberazione giunta municipale n. 2388 del 23 maggio 1989 è stato adottato il Piano di Assetto ed il Regolamento di Attuazione del Parco Regionale Urbano Pineto;

che con deliberazione giunta municipale n. 2324 del 26 aprile 1990 sono state approvate le controdeduzioni sulle osservazioni presentate avverso la deliberazione di cui sopra;

che con deliberazione C.C. n. 53 del 19 febbraio 1991, in ottemperanza alle nuove norme introdotte dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, il consiglio comunale ha riapprovato l'adozione del Piano di Assetto e del Regolamento di Attuazione di cui in argomento;

che gli elaborati definitivi del piano di assetto e del regolamento di attuazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale n. 46/77, sono stati inviati alla Regione Lazio per l'approvazione in data 23 giugno 1990;

che la Regione Lazio con provvedimento di Giunta n. 3045 dell'11 aprile 1995, reso esecutivo dalla Commissione di Controllo con verbale n. 1201/11 del 28 aprile 1995, ha deliberato «Approvazione del Regolamento di Attuazione del Parco Regionale Urbano Pineto con modificazioni ed integrazioni»;

che in base a quanto richiesto dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio è necessario recepire tali modificazioni ed integrazioni provvedendo alla riadozione del Regolamento di Attuazione del Parco Regionale Urbano Pineto;

Vista la legge Regione Lazio n. 21/87;

Vista la legge Regione Lazio n. 46/77;

Vista la legge Regione Lazio n. 71/75;

Vista la legge n. 142/90;

Che in data 22 marzo 1996 il dirigente tecnico superiore dell'Ufficio tutela ambiente, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

*Il dirigente
DI GIOVINE»*

Che in data 16 aprile 1996 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

*Il ragioniere generale
GAGLIANI CAPUTO»*

Che in data 16 aprile 1996 il Segretario Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

*Il segretario generale
FAMIGLIETTI»*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto esposto in narrativa, delibera di prendere atto delle modificazioni ed integrazioni introdotte dalla Regione Lazio con deliberazione n. 3045 dell'11 aprile 1995 rispetto al testo del regolamento di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 19 febbraio 1991 e, per l'effetto, di riadottare il regolamento di attuazione del Parco Regionale Urbano del Pineto, contenente le suindicate modificazioni ed integrazioni, il cui testo viene riportato sub allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PARCO REGIONALE URBANO «PINETO»

Art. 1: Contenuti generali;

Art. 2: Afflusso e circolazione del pubblico negli ambiti di tutela;

Art. 3: Regime delle acque;

Art. 4: Tutela dell'ambiente;

Art. 5: Tutela della fauna;

Art. 6: Tutela della flora;

Art. 7: Norme di comportamento;

Art. 8: Riprese foto-cinematografiche;

Art. 9: Manufatti edilizi esistenti e preesistenti di interesse storico ambientale;

Art. 10: Sanzioni;

Art. 11: Funzioni di gestione, amministrazione e sorveglianza.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PARCO REGIONALE URBANO «PINETO»

Art. 1.

Contenuti generali

Il presente regolamento di attuazione è stato predisposto dal Comune di Roma, Ente gestore del Parco Regionale Urbano Pineto, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977 e degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 21 del 23 febbraio 1987 istitutiva del Parco. Le norme in esso contenute si ispirano alle direttive dettate dalle leggi sopra citate e dalle leggi nazionali in materia, tenendo conto delle caratteristiche ambientali del territorio e delle finalità istitutive del Parco. Le suddette norme disciplinano le attività e la fruizione dell'ambiente naturale e dei beni culturali all'interno del perimetro del Parco.

Art. 2.

Afflusso e circolazione del pubblico negli ambiti di tutela

La circolazione e la sosta con mezzi a motore all'interno del territorio del parco è vietata.

È consentita solamente ai mezzi di servizio del Parco e per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto. La circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati deve avvenire, salvo che in caso di emergenze, sulla viabilità e sulle aree a questo scopo adibite. È altresì consentito l'accesso e la sosta ai veicoli dotati dello «speciale contrassegno» per le persone disabili. Speciali autorizzazioni possono essere rilasciate in casi di comprovata necessità.

Il territorio del Parco rimane aperto dall'alba al tramonto, e all'apertura e alla chiusura degli accessi del Parco provvede il personale del Parco. L'ente gestore del Parco potrà stabilire, con idoneo e specifico provvedimento, sia la temporanea e parziale chiusura del Parco alla fruizione pubblica, sia il pagamento di un biglietto per la fruizione delle strutture del Parco.

Il territorio del Parco Regionale Urbano Pineto è classificato in tre ambiti di differente tutela, indicati con le lettere *A, B, C* nella planimetria allegata.

A: zone di «riserva integrale», delimitate da recinzione e da tabelle perimetrali recanti la dicitura «Regione Lazio - Comune di Roma - Parco Regionale Urbano Pineto - Zona di riserva integrale - Divieto di accesso».

Nelle zone di riserva integrale l'ambiente è conservato nella sua integrità ed in esso non è consentito alcun intervento modificativo dell'assetto naturale. Sono consentite attività di studio e ricerca che dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.

B: zone di «riserva orientata» dove sono consentiti esclusivamente interventi volti al restauro ed alla ricostruzione di ambienti alterati o degradati. Sono pertanto consentite tutte le opere di miglioramento quali: trasformazioni dei pascoli cespugliati in aree boscate, la trasformazione dei boschi cedui in fustaie, il potenziamento della vegetazione di golena lungo le rive dei fossi, la ricostituzione della continuità del manto vegetale naturale spontaneo delle pendici acclivi mediante il rimboscimento delle parti nude ed il rafforzamento delle parti a debole copertura. La realizzazione dei suddetti interventi è subordinata all'approvazione da parte dell'Ente gestore, nel rispetto dei programmi di intervento unitari di cui alle Norme Tecniche art. 13 del Piano di Assetto Generale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

L'uso di tali zone, individuate da apposite tabelle recanti la dicitura «Regione Lazio - Comune di Roma - Parco Regionale Urbano Pineto, Zona di Riserva Orientata, Uso Regolamentato», è soggetto a limitazioni e controlli da parte dell'Ente gestore.

I sentieri natura compresi all'interno delle zone di tutela orientata sono organizzati con tabelle, pannelli didattici, torrette di osservazione, appostamenti per la osservazione della fauna secondo le tipologie in uso nei parchi regionali.

C: aree di fruizione pubblica destinate a fini didattici, culturali, educativi, turistici-sportivi e ricreativi-sportivi con le relative attrezzature: punti di sosta, pic-nic, percorsi sportivi e pedonali segnalati, parcheggi a servizio del Parco ed altre attrezzature non in contrasto con i fini istituzionali del Parco. Le aree di tipo *C* hanno l'accesso libero durante le ore diurne.

Art. 3.

Regime delle acque

All'interno del Parco è vietato modificare il regime delle acque superficiali nonché l'andamento della portata ed il corso naturale dei fossi.

Gli interventi volti a regolare il regime ed il corso delle acque, la creazione di piccoli invasi o la loro eliminazione, sono subordinati alla approvazione da parte dell'ente gestore nel rispetto del Programma di intervento unitario di cui all'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto e sentito il parere del Comitato tecnico scientifico.

Art. 4.

Tutela dell'ambiente

Sull'intero territorio del Parco, oltre a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, sono vietate le seguenti attività:

scarico di rifiuti di qualsiasi natura;

scarico di liquidi di qualsiasi natura nei fossi;

circolazione dei mezzi meccanici, eccettuati quelli autorizzati dall'Ente gestore del Parco per la vigilanza, il soccorso e gli interventi tecnici scientifici, che non dovranno comunque superare la velocità di 30 Km/h;

sbancamenti di qualsiasi tipo se non espressamente previsti dal Piano di Assetto e dai Piani Attuativi;

apertura e sfruttamento di cave;

bruciatura di stoppie se non specificatamente autorizzata dall'Ente gestore;

accensione di fuochi e uso di fornelli o di materiali combustibili in genere se non nelle aree appositamente attrezzate;

trasformazione o asportazione di siepi e filari già esistenti e trasformazione di preesistente copertura vegetale arborea e/o arbustiva se non autorizzata espressamente dall'Ente gestore, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;

realizzazione di recinti in rete metallica, in legno, in muratura o altri materiali non espressamente autorizzati dall'Ente gestore;

utilizzazione di fitofarmaci e fertilizzanti chimici;

pascolo di qualsiasi tipo, se non espressamente autorizzato dall'Ente gestore per fini didattici;

agricoltura e orticoltura se non praticate con tecniche biologiche;

maneggio: la circolazione a cavallo lungo i percorsi pedonali, potrà eccezionalmente essere autorizzata dall'Ente gestore;

manifestazioni o iniziative di tipo automobilistico;

manifestazioni di tipo artistico-culturale qualora non espressamente autorizzate dall'Ente gestore nonché circhi equestri viaggianti, luna park o attività similari;

commercio ambulante di qualsiasi tipo;

pubblicità di qualsiasi tipo anche sul perimetro del Parco;

campeggio ed insediamenti di qualsiasi tipo, anche temporanei almeno che non siano funzionali ad attività del Parco e solo dietro specifica autorizzazione.

Fatte salve ulteriori sanzioni previste dal regolamento all'art. 12, è fatto obbligo ai trasgressori di mettere in ripristino a loro spese quanto manomesso ed alterato.

Art. 5.

Tutela della fauna

Qualsiasi forma di caccia e pesca nonché l'asportazione di nidi e il danneggiamento di tane è vietata all'interno del territorio del Parco, intendendosi il divieto esteso a tutte le specie presenti protette e non da leggi e normative vigenti in materia.

L'introduzione nel territorio del Parco di specie animali e la cattura delle specie animali selvatiche presenti possono essere autorizzate ai soli fini didattici, di ricerca scientifica o di gestione del Parco sulla base del programma di intervento unitario di cui all'art. 13 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

È vietato recare disturbo agli animali presenti.

È vietata altresì l'introduzione nel territorio del Parco di armi da caccia di qualsiasi tipo, incluse fionde, lacci, tagliole, bocconi avvelenati e la cattura di uova o animali nel nido.

L'introduzione di cani è consentita nelle aree previste dal Piano di Assetto, purché condotti al guinzaglio.

Gli animali di qualsiasi specie o razza smarriti nel Parco devono essere segnalati all'Ente gestore che provvederà al loro recupero e alla loro riconsegna secondo le procedure vigenti, comprese quelle previste dalla legge regionale n. 63/88.

Art. 6.

Tutela della flora

In tutto il territorio del Parco è fatto divieto di raccolta e danneggiamento di qualsiasi specie vegetale compresa la raccolta di funghi e il taglio di legnami, fatte salve le esigenze di normale conduzione del Parco da parte dell'Ente gestore e gli interventi volti a restauro ambientale nelle zone secondo quanto indicato dal Piano di Assetto e conseguenti programmi di intervento e Piani Attuativi.

All'interno del Parco si applicano le disposizioni della legge regionale n. 58/89: in particolare, la raccolta della cicoria selvatica e dei semi di finocchio selvatico è consentita nella misura prevista dalla citata legge regionale n. 58/89 rispettivamente per i lamponi e per le bacche di ginopro.

Art. 7.

Norme di comportamento

Chiunque visiti il Parco è obbligato al rispetto della natura in tutti i suoi molteplici aspetti: geologici, vegetazionali, faunistici e geomorfologici.

In particolare è fatto divieto:

di introdurre oggetti o materiali suscettibili di accendere fuochi;

di produrre schiamazzi, suoni o rumori molesti, o introdurre apparecchi radio o televisivi ed ogni altro genere di strumenti rumorosi;

di introdurre cani sprovvisti dell'apposita piastrina di riconoscimento del Comune di provenienza;

di sostare per eventuali pic-nic al di fuori degli spazi appositamente predisposti;

di allontanarsi dagli itinerari predisposti e trasgredire le indicazioni della segnaletica e del personale del Parco;

di abbandonare nelle acque o sul terreno oggetti e rifiuti di qualsiasi genere;

di svolgere qualsiasi attività a scopo pubblicitario;

di danneggiare con scritte vernici o corpi abrasivi o contundenti le piante o altri oggetti naturali e le strutture al servizio del pubblico;

di lanciare oggetti di qualsiasi tipo ed in particolare di usare fuochi artificiali;

di asportare e danneggiare le attrezzature al servizio del pubblico e la tabellazione.

Art. 8.

Riprese foto-cinematografiche

Nel territorio del Parco sono consentite a titolo gratuito riprese foto-cinematografiche a scopo amatoriale. Sono altresì consentite riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti, previa autorizzazione dell'Ente gestore alle condizioni da esso di volta in volta stabilite.

L'Ente gestore metterà a disposizione della «produzione» il personale del Parco che guiderà gli operatori per il tempo necessario ad effettuare le riprese.

Il personale del Parco incaricato potrà dare luogo alla interruzione delle riprese cinematografiche qualora risultassero dannose alla tutela dell'ambiente.

Art. 9.

Manufatti edilizi esistenti e preesistenti di interesse storico-ambientale

Per gli edifici esistenti all'interno del Parco, secondo quanto previsto dall'art. 12 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere interne.

Per quanto riguarda le opere esterne, quali la sistemazione dei giardini e di spazi di pertinenza di tali edifici, la realizzazione di eventuali recinzioni e la messa a dimora di nuove alberature dovranno essere oggetto di apposito progetto di ambientamento da sottoporre all'approvazione dell'Ente gestore.

L'Ente gestore, di concerto con le competenti autorità ed il Comitato tecnico-scientifico, promuove la valorizzazione delle preesistenze del Parco.

Art. 10.

Sanzioni

Le violazioni alla legge istitutiva del Parco regionale Urbano Pineto e alle norme stabilite dal presente Regolamento di Attuazione e al Piano di Assetto, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero una violazione per la quale sia prevista da altra norma di legge, sono punite con sanzione amministrativa minima di L. 200.000 e massima di L. 2.000.000. La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

Per le violazioni di seguito indicate:

- accesso non autorizzato alle riserve integrali, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- circolazione al di fuori delle aree consentite (viabilità, sentieri aree di fruizione pubblica), L. 200.000 - L. 300.000;
- accesso al Parco al di fuori dell'orario consentito, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- svolgimento di manifestazioni non autorizzate, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- accesso al Parco con auto o moto, L. 350.000 - L. 2.000.000;
- superamento del limite di velocità di 30 Km/h sulle strade carrabili, L. 200.000 - L. 300.000;
- esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione non prevista dal Piano, L. 3.000.000 - L. 20.000.000;
- apertura di cave, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- modificazione del regime delle acque, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- inquinamento dei corsi d'acqua e del suolo, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- abbandono rifiuti, L. 200.000 - L. 300.000;
- attività di discarica abusiva, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- accensione fuochi o bruciatura di stoppie, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- danneggiamento o raccolta di vegetali o parte di essi, L. 100.000 - L. 500.000;
- messa a dimora di specie vegetali non autoctone, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- uccisione, cattura, danneggiamento di animali, nidi, tane ed uova, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- introduzione di lacci, fionde, tagliole e bocconi avvelenati, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- introduzione e liberazione di specie non autoctone, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- introduzione da parte di non addetti ai lavori di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- pascolo non autorizzato, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- introduzione ed utilizzazione cavalli, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- introduzione cani al di fuori delle aree specificatamente destinate, L. 200.000 - L. 300.000;
- attività sportive al di fuori delle aree specificatamente destinate, L. 200.000 - L. 300.000;
- attendamenti ed insediamenti di qualsiasi genere non autorizzati, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- danneggiamento in qualsiasi modo delle strutture del Parco, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- svolgimento in qualsiasi modo di attività pubblicitarie, L. 300.000 - L. 2.000.000;
- disturbo della quiete del Parco arrecato in qualsiasi modo, L. 300.000 - L. 2.000.000.

Art. 11.

Funzioni di gestione, amministrazione e sorveglianza

Le funzioni di gestione, amministrazione e sorveglianza degli interventi ed attività necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del Parco sono attribuite ad un apposito ufficio tecnico-amministrativo (secondo il disposto dell'art. 4 L.R. n. 21/87) attraverso personale proprio del Comune di Roma ovvero di personale incaricato da parte del Comune medesimo.

L'ufficio preposto al Parco provvede anche attraverso convenzioni dell'Ente gestore con qualificati Enti e Associazioni ambientaliste, a:

- redazione dei piani gestionali annuali sul complesso del Parco;
- attività di sorveglianza;
- attività di manutenzione;
- attività didattiche ed informative;
- attività di controllo ed autorizzazione.

Tale ufficio si avvarrà della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico e predisporrà ogni anno una relazione sullo stato e la gestione del Parco che sarà trasmessa al Comitato stesso.

La sede dell'Ufficio Tecnico del Parco è presso la XIX Circoscrizione come prescritto dall'art. 4 della legge regionale n. 21/87.

La destinazione d'uso delle aree e dei manufatti all'interno del Parco deve essere vincolata alle attività del Parco medesimo. In particolare i due Casali Torlonia devono essere destinati a «Centro visite ed attività culturali e didattiche del Parco».

La segreteria Generale comunica che la V Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 26 giugno 1996, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della soprariportata proposta di deliberazione.

(Omissis).

Il presidente invita il Consiglio a procedere, per alzata di mano alla votazione della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 32 voti favorevoli.

La presente deliberazione assume il n. 151.

(Omissis).

Regolamento di attuazione del Parco regionale urbano di Aguzzano. (Approvato con accordo di programma, conclusosi in data 9 marzo 1995 tra il Ministero dei beni culturali ed ambientali, la Regione Lazio ed il comune di Roma, di cui all'ordinanza del sindaco di Roma 15 maggio 1995, n. 277, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 19 del 19 luglio 1995, parte prima).

Coordinamento: ing. Anna Maria Leone;

Gruppo di lavoro: arch. Roberto Patriarca (progettazione), arch. Mirella Di Giovine (aspetti floristici), dott. Bruno Cignini (aspetti faunistici), dott. Theo Huber (aspetti geomorfologici), dott. Antonio Mucci (valori storico-archeologici), dott. Paola Rossi (valori storico-archeologici), arch. Luigi Caldari (infrastrutture a rete).

Collaboratori: Santo Ceravolo, Raffaele D'Ascia, Riccardo della Rovere, Elisa Ferretti, Antonella Vettori.